



DISCIPLINARE DI GARA PER LA SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELL'ORGANISMO DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE SUI PRODOTTI AGRICOLI DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1144/2014 DENOMINATO: ELPRO: ELIGE PRODUCTOS EUROPEOS.

PREMESSE

CONSORZIO TUTELA PROVOLONE VALPADANA (“**Organizzazione Proponente**”), con sede legale in Piazza Marconi n° 3 – Cremona - 26100 Cremona Italia, P. IVA IT00870400199, tel. +39 0372 30598, e-mail: segreteria@provolonevalpadana.it PEC: consorziotutelaprovolonevalpadana@legalmail.it , in qualità di organizzazione proponente nell’ambito dell’invito a presentare proposte di sovvenzioni dell’UE per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli europei realizzate nel mercato interno/nei paesi terzi AGRIP-SIMPLE-2026, intende presentare un programma d’informazione e promozione di durata triennale, denominato EL.PRO: ELIGE PRODUCTOS EUROPEOS (il “**Programma**”) e pertanto

INDICE

ai sensi degli articoli di riferimento del Reg. (UE) n. 1144/2014, del Reg. delegato (UE) n. 1829/2015, del Reg. di esecuzione (UE) n. 1831/2015, un bando di gara per la selezione, mediante procedura complessiva aperta, di un organismo di esecuzione (“**Organismo di Esecuzione**”) incaricato della realizzazione delle azioni/attività/iniziativa rivolte al raggiungimento degli obiettivi previsti nell’ambito del Programma, che verrà presentato a valere sul Regolamento UE n. 1144/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio - *Call for proposals -2026* e che, se approvato, si svolgerà nei seguenti Paesi target: **ARGENTINA, URUGUAY, BRASILE** - e riguarderà i seguenti prodotti a denominazione comunitaria: **PROVOLONE VALPADANA DOP – formaggio – NC804069073**

Gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nei Regolamenti UE sopra menzionati, così come specificato nei paragrafi seguenti, sono invitati a presentare un’offerta (tecnica ed economica) attenendosi puntualmente alle indicazioni contenute all’interno del presente disciplinare di gara (il “**Disciplinare**”).

Si precisa fin da ora che, essendo il presente invito a presentare proposte finalizzato all’esecuzione di un programma promozionale che deve ancora essere oggetto di domanda di contributo a valere sui fondi di cui sopra, qualora l’Organizzazione Proponente non rientrasse tra le organizzazioni proponenti selezionate dall’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (“**REA**”) nell’ambito della sopra menzionata *Call for proposals 2026*, l’aggiudicazione dei servizi oggetto del presente Disciplinare verrà considerata priva di valore ed inefficace. In tal caso, pertanto, nessuna obbligazione rimarrà in capo all’Organizzazione Proponente, che non potrà essere quindi oggetto di alcuna richiesta di rimborso o richiesta danni da parte dei concorrenti.

Qualora il Programma dovesse essere approvato, l’Organismo di Esecuzione aggiudicatario sarà responsabile per l’esecuzione delle attività previste nel Programma. Le attività da svolgere da parte dell’Organismo di Esecuzione comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: pubbliche relazioni, campagne media tradizionali e digitali, eventi e fiere, degustazioni, produzione di materiali informativi e promozionali, secondo quanto dettagliato nel presente Disciplinare. I rapporti tra l’Organismo di Esecuzione e l’Organizzazione Proponente saranno disciplinati da apposito contratto di appalto di servizi (il “**Contratto**”).

In generale, l’Organismo di Esecuzione dovrà, oltre a realizzare le attività concordate, anche predisporre la reportistica finanziaria e operativa, mettendo altresì a disposizione dell’Organizzazione Proponente le prove di pagamento relative alle spese effettuate, nonché tutta la documentazione e le informazioni connesse alle attività realizzate (es: foto geolocalizzate, dati sui risultati raggiunti, liste partecipanti, eventuali video-registrazioni, descrizione delle attività svolte, altro che sarà meglio specificato nel contratto di servizio).

Si evidenzia come l’Organizzazione Proponente non sia un organismo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della Direttiva 2014/24/UE e, quindi, come indicato nella normativa sopra citata, non è tenuto ad applicare le norme nazionali che recepiscono le Direttive europee sugli appalti pubblici (in Italia il Decreto Legislativo 36/2023). La Direttiva 2014/24/UE e il Decreto Legislativo 36/2023 (“**Codice dei Contratti Pubblici**” o il “**Codice**”) saranno, pertanto, applicabili solo se e nella misura in cui siano espressamente richiamati nel Disciplinare e relativi allegati.

Si evidenzia come la procedura di gara indetta dall’Organizzazione Proponente con il presente Disciplinare garantirà in ogni caso il rispetto dei principi di interesse transfrontaliero, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento, concorrenza leale, assenza di conflitti d’interesse. I criteri di selezione e aggiudicazione saranno coerenti con gli obiettivi del Programma e pertinenti alla natura delle attività richieste, privilegiando il miglior rapporto qualità-prezzo.

Ciò premesso, il presente Disciplinare si fonda principalmente sulle seguenti basi giuridiche:

- Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione;
- Nota della Commissione Europea DDG1 B5/MJ/DBD (2016) 321077 del 7 luglio 2016 - Orientamen5 sulla procedura di gara;
- Comunicazione della Commissione europea (2006/C)179/02, paragrafo 2.1.2;



- *Call for proposals for simple programmes 2026 – Promotion of agricultural products (AGRIP-SIMPLE -2026) - Type of Action AGRIP-SIMPLE-2026-TC-ALL;*
- Decreto direttoriale del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (“**MASAF**”) n. 629571 del 21 novembre 2025 e relativi allegati, recante “*linee guida per la procedura di selezione degli organismi di esecuzione per i programmi semplici, nell'ambito delle procedure di cui all'invito REA del 22 gennaio 2025 per la "presentazione di proposte di sovvenzioni dell'UE per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli europei (programma AGRIP)*”.

(congiuntamente la “**Normativa**”).

In particolare, conformemente con quanto disposto dall'art. 3.1 del sopra citato D.M. 629571/2025, il presente Disciplinare è stato predisposto sulla base del bando tipo n. 1/2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (“**ANAC**”), così come aggiornato con delibera ANAC n. 365 del 16 settembre 2025 “*Bando tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209*”, in quanto compatibile.

La procedura di gara viene svolta mediante gli strumenti di comunicazione e scambio documentale indicati nel presente Disciplinare; ad essa non si applicano gli obblighi relativi alla Piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD), al CUP, all'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), ai criteri ambientali minimi (CAM) e agli adempimenti specifici verso l'ANAC previsti per le stazioni appaltanti pubbliche, fermo restando il rispetto dei principi sopra richiamati.

Il presente Disciplinare viene pubblicato:

- nella Gazzetta Ufficiale (Serie S) dell'Unione Europea, tramite la piattaforma *Tenders Electronic Daily* (TED);
- su almeno un mezzo di informazione a diffusione nazionale, di cui al paragrafo 2.1.2 della Comunicazione della Commissione europea (2006/C)179/02, sulla base di una valutazione dell'importanza dell'appalto per il mercato di riferimento, dell'oggetto dell'appalto, del suo importo nonché delle pratiche abituali nel settore interessato;
- sul sito internet dell'Organizzazione Proponente <https://www.provolonevalpadana.it/sudamerica2027-2029>, nella sezione dedicata al Programma.

Il termine per la ricezione delle offerte, in ogni caso non inferiore a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del Disciplinare, viene indicato nel relativo avviso pubblicato nel TED.

Eventuali rettifiche o chiarimenti relativi al Disciplinare e alla documentazione di gara sono pubblicati con le medesime modalità sopra descritte e resi disponibili sul sito web dell'Organizzazione Proponente. I concorrenti sono tenuti a consultare periodicamente il sito per prendere conoscenza di tali comunicazioni.

1. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è composta da:



- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato speciale e progetto del servizio;
- d) Schema di Contratto;
- e) Allegato A - Schema di domanda di partecipazione alla gara;
- f) Schema di Documento di gara unico europeo ("DGUE");
- g) Allegato 1 - Dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
- h) Allegato 2 - Dichiarazione antimafia;
- i) Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito *web* dell'Organizzazione Proponente al seguente link <https://www.provolonevalpadana.it/sudamerica2027-2029>, fatta eccezione per lo Schema di Contratto che verrà trasmesso via mail ai candidati che ne facciano richiesta.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte tramite e-mail, scrivendo all'indirizzo segreteria@provolonevalpadana.it

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana o in lingua inglese. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla sezione dedicata del sito *web* dell'Organizzazione Proponente <https://www.provolonevalpadana.it/sudamerica2027-2029/> Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni diversi dai chiarimenti tra Organizzazione Proponente e concorrenti che hanno presentato un'offerta sono eseguiti mediante utilizzo del domicilio digitale PEC estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per i concorrenti transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

L'indirizzo PEC dell'Organizzazione Proponente è consorzio tutelaprovolonevalpadana@legalmail.it.

Il responsabile del procedimento è Vittorio Emanuele Pisani segreteria@provolonevalpadana.it

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il Contratto avrà ad oggetto l'affidamento dei servizi necessari all'esecuzione delle azioni previste nel Programma, descritti nella seguente tabella:

Tabella 1

CPV: 79416000 - Servizi di pubbliche relazioni

CODICE ATECO: 73.30 - Pubbliche relazioni e comunicazione

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	P/S*	Importo (€)
1	WP2 – Pubbliche Relazioni (press release and press events)	P	164.250,00
2	WP3 – Sito Web e Social Media	P	88.695,00
3	WP4 – Advertising (Print e Online)	P	119.902,50
4	WP5 – Strumenti di comunicazione (visual identity, materiale promozionale e videopromozionali)	P	156.037,50
5	WP6 – Eventi (Fiere, Seminari & Workshops, Restaurant weeks)	P	995.355,00



6	WP7 – Promozione sui punti vendita (eventi promozionali e informativi sui punti vendita)	P	446.760,00
A) Importo a base di gara			1.971.000,00
B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			0
A)+B) Importo complessivo			1.971.000,00

*P (principale); S (secondaria)

L'appalto, in caso di approvazione, sarà finanziato con risorse dell'Unione europea e nazionali nell'ambito del Reg. (UE) n. 1144/2014, secondo quanto indicato nella proposta progettuale e nella convenzione di sovvenzione che sarà sottoscritta con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (la "Convenzione").

L'importo complessivo è al netto dell'IVA.

L'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto riguarda l'implementazione unitaria delle attività del Programma cofinanziato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1144/2014; l'Organizzazione Proponente ha l'esigenza di interfacciarsi con un unico organismo di esecuzione che possa realizzare tutti i pacchetti di attività affidati, assicurando una gestione unitaria del Programma. La natura delle prestazioni richiede la definizione e lo sviluppo di un solo *concept* creativo e il rispetto di un programma editoriale coerente lungo l'intero periodo di attuazione, elementi che risulterebbero difficilmente garantibili in caso di suddivisione in lotti. La suddivisione in lotti pregiudicherebbe infatti l'unitarietà della strategia di comunicazione e la coerenza dei messaggi nei diversi mercati target.

La descrizione analitica dei pacchetti di lavoro, delle singole attività/iniziative, degli output attesi per anno e per Paese target, nonché dei relativi indicatori di prodotto e di risultato è contenuta nel capitolato speciale e progetto del servizio, che costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché, avuto riguardo alla natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, non sussistono rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'Organismo di Esecuzione di rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di adottare tutte le misure necessarie per la tutela dei lavoratori e dei terzi coinvolti nelle attività oggetto del Programma.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto è pari alla durata del Programma, prevista in 36 mesi, decorrenti dalla data di avvio indicata nella Convenzione.

In caso di necessità, il Contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento delle attività del Programma, alle medesime condizioni economiche, nei limiti e alle condizioni previste dalla Convenzione e dalla Normativa.

3.2. REVISIONE PREZZI

Considerata la natura del Programma e la struttura del *budget* che sarà approvato da REA, gli eventuali adeguamenti dei corrispettivi potranno essere valutati solo nei limiti in cui non comportino modifiche sostanziali del Programma e siano espressamente ammessi da REA e dalle Autorità competenti.

Le modalità di eventuale adeguamento dei corrispettivi saranno disciplinate nello schema di Contratto, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione, tenendo conto di indici o parametri oggettivi ove consentito.

Non trovano applicazione automatica le disposizioni di indicizzazione di cui al Codice dei Contratti Pubblici; ogni eventuale revisione sarà oggetto di espressa pattuizione contrattuale, nei limiti consentiti dalla Normativa e dalla Convenzione.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

L'Organizzazione Proponente si riserva il diritto di prorogare il Contratto in caso di proroga della Convenzione, per una durata massima pari a quest'ultima ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice, in quanto compatibili.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Organizzazione Proponente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico



centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, dunque, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

L'Organizzazione Proponente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale tramite la domanda di partecipazione al bando di gara e relativa documentazione allegata.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 2016/679 ("GDPR") e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'Organizzazione Proponente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Organizzazione Proponente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Organizzazione Proponente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono altresì esclusi dall'aggiudicazione dell'appalto i concorrenti che, nel corso della procedura di gara:

- a. si trovino in situazione di conflitto d'interessi propria o riferita ad un subappaltatore;
- b. si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'Organizzazione Proponente ai fini della partecipazione alla procedura di gara o non abbiano fornito tali informazioni;
- c. si trovino in una delle situazioni di esclusione previste dal presente Disciplinare o dagli ulteriori documenti di gara.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.



6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

- b) essere stabilito in uno Stato membro dell'Unione Europea.

La comprova di tali requisiti è fornita dall'operatore economico e dall'eventuale subappaltatore mediante allegazione dell'Allegato 3. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri trasmettono la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stato pubblicato il bando di gara almeno pari a € 1.000.000 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Unitamente all'invio della documentazione indicata, dovrà essere trasmesso il DGUE, attestante la sussistenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria tramite dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante. In caso di raggruppamenti, associazioni temporanee d'impresa o reti di impresa non ancora costituite o altre forme di partecipazione associata, ciascun legale rappresentante dovrà sottoscrivere il DGUE, a prescindere dal fatto che alcuni requisiti debbano sussistere solo a livello di raggruppamento complessivo.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di servizi analoghi a quelli oggetto del Contratto in relazione a progetti internazionali di promozione e di informazione di importo minimo pari a € 1.000.000, oggetto di finanziamento pubblico.

Per servizi analoghi si intendono (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- attività di gestione di progetti/programmi complessi di promozione internazionale;
- attività di gestione di raggruppamenti di aziende e di coordinamento di gruppi di lavoro;
- attività di progettazione e gestione di programmi a contribuzione pubblica;
- attività di organizzazione eventi ed incoming;
- attività di gestione di ufficio stampa;
- attività di comunicazione, PR, etc. anche on-line;
- realizzazione di materiale informativo;
- realizzazione di video promozionali;
- attività promozionali nel settore agroalimentare;
- esperienza in attività di comunicazione sul tema "sostenibilità".

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;



- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- elenco dei principali servizi svolti (CV aziendale);
- CV del personale che verrà impiegato in esecuzione del Contratto di Appalto, dai quali si evinca una comprovata esperienza in servizi analoghi a quelli oggetto della gara.

Unitamente all'invio della documentazione indicata, dovrà essere trasmesso il DGUE attestante la sussistenza dei requisiti di capacità tecnica-professionale tramite dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante. In caso di raggruppamenti, associazioni temporanee d'impresa o reti di impresa non ancora costituite ciascun legale rappresentante dovrà sottoscrivere il DGUE, a prescindere dal fatto che alcuni requisiti debbano sussistere solo a livello di raggruppamento complessivo.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2. lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3. lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.



Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Organizzazione Proponente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Organizzazione Proponente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'Organizzazione Proponente procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Organizzazione Proponente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere trasmesse:

- a) digitalmente, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo consorziotutelaprovonevalpadana@legalmail.it
- b) Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. La documentazione da sottoscrivere dovrà essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'offerta dovrà essere pervenire tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo PEC riferibile all'operatore economico che presenta l'offerta. In caso di raggruppamenti, associazioni temporanee d'impresa o reti di impresa non ancora costituite o altre forme di partecipazione associata, l'indirizzo PEC del mittente potrà essere quello del soggetto che sarà individuato quale mandatario. Tutta la documentazione contenuta nella PEC dovrà essere trasmessa in formato pdf. Per la proposta tecnica sono ammessi anche altri formati, in aggiunta al pdf (word, excel).

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

- a) L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere trasmessi digitalmente al seguente indirizzo PEC: digitalmente, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo consorziotutelaprovonevalpadana@legalmail.it

La presentazione dell'offerta tramite PEC, nell'oggetto gli operatori economici dovranno scrivere:

NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA TRAMITE PROCEDURA COMPETITIVA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN ORGANISMO DI ESECUZIONE PER IL PROGRAMMA SEMPLICE REG (UE) 1144/2014 – EL.PRO: ELIGE PRODUCTOS EUROPEOS

Nel caso in cui, a causa del peso dei documenti allegati, dovesse rendersi necessario l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata, gli operatori economici **dovranno scrivere nell'oggetto, prima della dicitura sopra indicata, il numero progressivo del messaggio e dovranno scrivere nell'oggetto dell'ultimo messaggio il numero progressivo dell'invio seguito dalla indicazione del numero degli invii aggiungendo "di n. invii", come nell'esempio che segue:**

1° di 3 invii - **NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA TRAMITE PROCEDURA COMPETITIVA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN ORGANISMO DI ESECUZIONE PER IL PROGRAMMA SEMPLICE REG (UE) 1144/2014 - EL.PRO: ELIGE PRODUCTOS EUROPEOS**

2° di 3 invii - **NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA TRAMITE PROCEDURA COMPETITIVA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN ORGANISMO DI ESECUZIONE PER IL PROGRAMMA SEMPLICE REG (UE) 1144/2014 EL.PRO: ELIGE PRODUCTOS EUROPEOS**



3° di 3 invii 3 - NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA TRAMITE PROCEDURA COMPETITIVA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN ORGANISMO DI ESECUZIONE PER IL PROGRAMMA SEMPLICE REG (UE) 1144/2014 - EL.PRO: ELIGE PRODUCTOS EUROPEOS

L'offerta inviata dovrà pervenire **suddivisa in tre cartelle separate** (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, OFFERTA TECNICA, OFFERTA ECONOMICA)

Il messaggio di posta elettronica certificata **dovrà pervenire all'indirizzo PEC indicato nel presente paragrafo e riferibile all'Organizzazione Proponente, a pena di irricevibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 09 aprile 2026**. Al fine di verificare il rispetto del termine di consegna delle offerte, in caso di contestazioni, faranno fede la data e l'orario contenuti nella ricevuta di avvenuta consegna. Il recapito oltre il termine, l'invio ad indirizzo PEC diverso da quello stabilito dal presente Disciplinare, l'erroneità dell'oggetto determinano l'irricevibilità dell'offerta presentata dall'operatore. L'assenza della documentazione richiesta o della firma determina l'inammissibilità della domanda.

Il recapito delle offerte nei termini previsti rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo l'offerta non giunga a destinazione entro le **ore 12.00 del 09 aprile 2026**.

9.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'**"OFFERTA"** è composta dalle seguenti buste:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica.**

Si precisa che, a pena di esclusione, dovranno essere contenuti nella busta A – **Documentazione Amministrativa** i seguenti allegati, debitamente compilati e sottoscritti ove previsto:

- DGUE;
- Documentazione in caso di avalimento di cui al successivo paragrafo 11.4;
- Documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 11.5;
- Allegato 1 - Autodichiarazione assenza conflitto interessi, unitamente ai relativi allegati ivi previsti;
- Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
- Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva CCIAA;
- Ultimi bilanci di esercizio approvati, secondo quanto richiesto dal presente Disciplinare, completi di ricevuta di deposito, nonché eventuale dichiarazione IVA ove prevista;
- Referenze bancarie / dichiarazione dell'istituto di credito di riferimento attestanti la solidità economico-finanziaria e la disponibilità dei mezzi necessari a garantire la corretta esecuzione del Programma per tutta la sua durata e fino alla rendicontazione finale;
- Curriculum aziendale (CV) dell'operatore economico offerente, degli eventuali partner e dei subappaltatori;
- Documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) o dichiarazione sostitutiva equivalente;
- Certificato integrale del Casellario Giudiziale;
- Rapporto sulla situazione del personale (per operatori che occupano più di 50 dipendenti);
- Certificato Camera di Commercio;
- Visura del Casellario informatico dell'ANAC;
- In caso di partecipazione in forma aggregata, impegno formale al conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza, sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti, con indicazione del mandatario.

Si specifica che, nel caso in cui il concorrente o l'eventuale subappaltatore abbia sede all'estero, per ciascun documento elencato dovrà essere prodotta documentazione equipollente rilasciata dall'autorità competente del Paese di appartenenza.

Resta inteso che in caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun operatore economico dovrà presentare i documenti sopra menzionati, debitamente compilati e sottoscritti ove previsto.

Si precisa che, a pena di esclusione, nella busta **B – Offerta Tecnica** dovrà essere contenuta la Relazione tecnica, composta da:

- Presentazione dettagliata dell'operatore economico concorrente e, in caso di raggruppamenti o reti, di ciascun soggetto partecipante, con particolare riferimento all'esperienza maturata nel settore della promozione e informazione dei prodotti alimentari e nella realizzazione di azioni analoghe a quelle previste dal Programma;
- Descrizione dettagliata delle attività e iniziative proposte, articolate per tipologia di azione prevista dal capitolato;
- Strategia complessiva del Programma, evidenziando la coerenza tra obiettivi, strategia generale e singole attività, nonché le modalità di raggiungimento dei risultati attesi;



- Approccio metodologico e modalità operative di esecuzione delle attività, inclusi i meccanismi di monitoraggio, controllo e valutazione;
- Cronoprogramma indicativo delle attività, coerente con la durata triennale del Programma;
- Presentazione del gruppo di lavoro, con descrizione dettagliata delle figure professionali coinvolte, delle competenze, dei ruoli e delle responsabilità, nonché delle esperienze maturate nei Paesi target;
- Indicazione dei KPI attesi, dei contatti previsti (diretti e indiretti) e dei risultati misurabili per ciascuna attività;
- Proposte di concept creativo, key visual e messaggi promozionali, adeguati ai mercati target.

Si precisa che, a pena di esclusione, nella busta **C– Offerta Economica** dovranno essere indicati:

- Prezzo complessivo dell’offerta, nel rispetto dell’importo massimo previsto dal bando;
- Piano finanziario dettagliato per ciascuna attività e iniziativa proposta, comprensivo degli onorari;
- Indicazione separata dei costi della manodopera, non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, ove applicabile;
- Indicazione separata dell’onorario dell’operatore economico, che non potrà superare il 15% del costo totale delle attività né essere inferiore al 9% del medesimo costo totale delle attività;
- Budget riassuntivo e dettagliato del triennio, articolato per anno e per Paese target.

L’operatore economico ha facoltà di inviare offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, entro la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L’Organizzazione Proponente considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o in lingua inglese. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.

L’offerta vincola il concorrente per 180 gg dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 3.2.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell’Organizzazione Proponente entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte tecniche o economiche, l’operatore economico può effettuare, con le stesse modalità con cui ha trasmesso l’offerta, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, applicabile alla presente gara in via analogica, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;



- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del presente Disciplinare

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Organizzazione Proponente assegna al concorrente un termine non inferiore a 24 e non superiore a 48 ore, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, l'Organizzazione Proponente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Organizzazione Proponente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Organizzazione Proponente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

11. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico deve inoltrare all'Organizzazione Proponente la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) Eventuale procura;
- 3) Offerta, composta dalle sopra menzionate tre buste:
 - A - Documentazione amministrativa;
 - B – Offerta tecnica;
 - C – Offerta economica.

11.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato al presente Disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;



- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

11.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del Contratto.

11.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Organizzazione Proponente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Organizzazione Proponente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

11.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati, nel rispetto della normativa applicabile, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;
- 4) il contratto di avvalimento premiale.

11.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;



- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
 - a.1 la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE il riferimento a tale relazione;

(o, in alternativa)



a.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi
[indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

b) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del Codice]:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di

d) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

f) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003, ai fini della verifica da parte dell'Organizzazione Proponente del possesso dei requisiti dichiarati.

12. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico trasmette la documentazione relativa all'offerta tecnica fornendo una descrizione dettagliata delle attività da realizzare e delle proposte grafiche richieste, secondo quanto previsto dal presente Disciplinare e dalla restante documentazione di gara, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta tecnica è strutturata secondo le modalità previste nel presente Disciplinare e dovrà contenere gli elementi indicati nel paragrafo 9.1 che precede.

In particolare la relazione tecnica dovrà contenere:

I. Descrizione dettagliata delle attività/iniziative proposte

Il concorrente potrà definire il piano di promozione e informazione, proponendo le attività/iniziative che ritiene più efficaci e tenendo conto dei requisiti elencati nel presente Disciplinare.

La scelta delle attività/iniziative proposte dovrà essere motivata, in relazione all'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi del Programma, alle tematiche da diffondere e trattare e al/ai Paese/i e gruppi target identificati, dimostrando una ponderata riflessione in vista del massimo impatto raggiungibile.

Si consiglia di proporre iniziative in grado di raggiungere ai massimi livelli gli obiettivi previsti.

Dovrà essere fornita una descrizione del Programma di attività proposto, indicando per il Paese d'intervento e, per ognuna delle 3 annualità, il piano delle attività/iniziative che si intende svolgere.

La descrizione deve essere fornita per ogni singola attività/iniziativa proposta e deve riportare almeno:

- titolo dell'attività/iniziativa;
- gruppo/i target destinatario/i dell'attività proposta;
- descrizione dell'attività (con indicatori di prodotto);
- principali risultati e numero e tipologia di contatti attesi (diretti e indiretti – indicatori di risultato), suddivisi per tipologia di gruppi target coinvolti (si consiglia di non sottovalutare l'importanza di questo ultimo punto).

Si ricorda che le informazioni riportate per ogni singola attività/iniziativa verranno confrontate con i relativi costi riportati nella busta C - Offerta economica, per valutarne l'economicità e congruità.

II. Cronoprogramma indicativo del Programma proposto

Il concorrente dovrà fornire un cronoprogramma indicativo delle attività/iniziative proposte, suddiviso per annualità/mensilità.

III. Presentazione del concorrente

Il concorrente dovrà fornire una presentazione generale in termini di: contatti, esperienze maturate nel settore della promozione/informazione su prodotti agricoli di alta qualità (o altri settori), esperienza nella realizzazione di eventi, attività di PR e Ufficio Stampa, organizzazione di degustazioni e campagne stampa, elaborazione materiale promozionale/informativo, gestione siti web, partecipazione a fiere e organizzazione di sponsorizzazioni di eventi, etc.

In questo ambito potranno essere fornite informazioni sull'eventuale appartenenza a reti di organismi simili operanti nello stesso ambito, a livello europeo ed internazionale e nella fattispecie nel paese di intervento del Programma.

IV. Presentazione del gruppo di lavoro



Il concorrente dovrà fornire una presentazione del gruppo di lavoro, con descrizione dettagliata delle figure professionali impiegate e delle loro competenze ed esperienze.

La descrizione delle attività/iniziative, il cronoprogramma, la presentazione del concorrente e del gruppo di lavoro formeranno insieme l'offerta tecnica, sulla base della quale verrà valutata la qualità della proposta presentata.

Considerato l'oggetto del Contratto e la natura degli operatori economici ammessi a presentare offerte, sono comunque ammessi formati grafici, immagini, video e tutti gli strumenti utili a presentare la proposta creativa, in aggiunta a quanto previsto dalla documentazione di gara.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

13. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è strutturata secondo le modalità previste nel presente Disciplinare e dovrà contenere gli elementi indicati nel paragrafo 9.1 che precede.

In particolare la relazione tecnica dovrà contenere:

I. Piano finanziario dettagliato per ogni attività/iniziativa proposta

Il concorrente dovrà fornire un piano finanziario dettagliato per ogni attività/iniziativa proposta, suddiviso per anno, strutturato in base alla tabella in Excel messa a disposizione tra la documentazione di gara (FILE EXCEL - MODELLO BUDGET). Il piano finanziario dettagliato (FILE EXCEL- MODELLO BUDGET) dovrà essere fornito anche in formato EXCEL su supporto informatico.

Per ogni attività proposta dovranno essere dettagliati il più possibile i costi previsti, che dovranno essere indicati al netto dell'IVA.

I costi devono essere organizzati e presentati in una tabella (FILE EXCEL – MODELLO BUDGET) che contenga il nome dell'iniziativa e le singole voci di costo che la compongono, al fine di giungere ad una somma totale (costo totale delle azioni), composta dai costi delle singole iniziative, a loro volta composti dalle singole voci di costo.

Nell'ambito delle azioni possono essere previsti costi per l'attività di supervisione/partecipazione da parte dell'Organismo di Esecuzione, quali ad esempio volo, vitto e alloggio.

II. Chiarimenti relativi ai costi dell'onorario dell'Organismo di Esecuzione

Per quanto riguarda i costi relativi all'onorario dell'Organismo di Esecuzione, questi dovranno essere presentati/calcolati in forma di giornate/uomo in relazione ad ogni singola iniziativa alla quale si riferiscono, dettagliando la modalità e i dati necessari per quantificarli. Questi costi riguardano tutte le attività necessarie per la realizzazione stessa delle attività (es.: selezione e contatto con i fornitori, ricerca dei prezzi, scelta delle location, prenotazioni, definizione delle strategie operative, ecc.).

Si prega di fare attenzione alla definizione dei costi di onorario poiché è oggetto di valutazione.

III. Presentazione del piano finanziario dettagliato

Si richiede la predisposizione di una tabella che riassume, per anno, i costi totali delle attività proposte e il relativo costo dell'onorario dell'agenzia, indicando il numero di giornate previste e il costo giornaliero. Per la compilazione della tabella dettagliata dei costi si prenda ad esempio il FILE EXCEL – MODELLO BUDGET, messo a disposizione tra i documenti del presente Disciplinare.

L'utilizzo di tale modello - da parte di tutti i concorrenti - seppur non obbligatorio, faciliterà l'analisi delle proposte da parte della commissione giudicatrice.

L'importo complessivo di **€ 1.971.000,00** a disposizione per la realizzazione delle azioni nel triennio di esecuzione del Programma, compreso il costo dell'onorario dell'Organismo di Esecuzione, deve risultare come totale del Programma.

IV. Presentazione del budget riassuntivo per Paese e per anno

Il concorrente dovrà fornire anche una tabella riassuntiva per il triennio, nella quale dovranno essere indicati per ogni attività/iniziativa proposta il costo totale della stessa e il relativo costo dell'onorario. Il budget riassuntivo dovrà essere strutturato sulla base della seguente tabella, seguendo l'ordine corrispondente alle informazioni inserite nel FILE EXCEL – MODELLO BUDGET e dovrà essere allegato alla proposta anche in formato Excel:

PAESE TARGET	[COUNTRY]				
	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	TOTALE	% ONORARIO
A) SUBTOTALE GENERALE PER SINGOLA ATTIVITA SUBTOTALE PER WP2, WP3, WP4, WP5, WP6				-	
B) SUBTOTALE GENERALE PER ONORARIO SUBTOTALE PER WP2, WP3, WP4, WP5, WP6				-	



A +B) TOTALE OFFERTA ECONOMICA PAESE TARGET PER
OGNI SINGOLA ANNUALITA'

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Le tabelle Piano finanziario dettagliato (File Excel – Modello Budget) e budget riassuntivo formeranno l’offerta economica, sulla base della quale verrà valutato il prezzo della proposta presentata.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	60
Offerta economica	40
TOTALE	100

14.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
1	STRATEGIA COMPLESSIVA	4	1.1	Adeguatezza della metodologia proposta e qualità dell’articolazione della strategia di comunicazione: in particolare, dimostrazione della capacità di produrre i risultati previsti dal progetto	2
			1.2	Coerenza tra la strategia complessiva progettuale e le singole attività e coerenza tra la strategia complessiva progettuale e gli obiettivi previsti a progetto	2
2	OUTPUT DI PROGETTO	32	2.1	Creatività ed innovazione nelle modalità realizzative e nei contenuti della proposta di realizzazione degli output di progetto richiesti (es. gestione ufficio stampa, realizzazione del materiale informativo e della comunicazione on-line, realizzazione di eventi ed incoming, etc.)	10
			2.2	Efficacia e capacità degli output previsti di comunicare il messaggio del progetto	4
			2.3	Qualità della proposta grafica e del concept e contenuto dei messaggi promozionali adeguati alla realizzazione dei risultati previsti dal progetto	11
			2.4	Qualità del gruppo di lavoro dedicato all’attività di comunicazione, di grafica, di gestione eventi, etc. del progetto (valutazione CV del gruppo di lavoro dedicato)	7
3	APPROCCIO METODOLOGICO	20	3.1	Adeguatezza nelle modalità di realizzazione ed esecuzione delle azioni	6
			3.2	Adeguatezza della pianificazione in termini di coerenza con gli obiettivi della strategia di comunicazione e coerenza rispetto alle tempistiche della programmazione: in particolare, coerenza tra il cronoprogramma delle attività proposto ed efficacia della realizzazione delle singole azioni, anche in relazione alle risorse professionali coinvolte	2
			3.3	Adeguatezza dei meccanismi di controllo per monitorare la corretta esecuzione economico-finanziaria del progetto e il rispetto del cronoprogramma: qualità ed efficacia delle modalità di esecuzione delle azioni previste	2
			3.4	Qualità del gruppo di lavoro dedicato all’attività di gestione del progetto (valutazione CV del gruppo di lavoro dedicato)	4



			3.5	Adeguatezza ed efficacia degli strumenti previsti per la valutazione dei risultati di progetto	2
			3.6	Qualità del gruppo di lavoro dedicato all'attività di valutazione dei risultati di progetto (valutazione CV del gruppo di lavoro dedicato)	4
4	ALTRI SERVIZI	4	2.1	Altri servizi proposti	3
			2.2	Attività di assistenza fornita al Consorzio	1
	Totale	60			60

14.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella è attribuito un coefficiente sulla base del metodo discrezionale.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Per la determinazione dei punteggi ottenuti dell'offerta tecnica, in relazione ai criteri e sotto-criteri sopra indicati, verrà utilizzato il metodo dell'attribuzione discrezionale, da parte della commissione di gara, applicando un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile al criterio), variabile tra 0 e 1. Pertanto, la commissione attribuirà motivatamente un punteggio a ciascuna offerta secondo la seguente griglia:

GIUDIZIO QUALITATIVO COEFFICIENTI	
non riscontrabile	0
valutazione insignificante	0,1
valutazione appena sufficiente	0,2
valutazione sufficiente	0,3
valutazione tra sufficiente/discreta	0,4
valutazione discreta	0,5
valutazione tra discreta/buona	0,6
valutazione buona	0,7
valutazione tra buona/ottima	0,8
valutazione ottima	0,9
valutazione eccellente	1

Per ciascun sotto-criterio, una volta che ogni commissario avrà attribuito un coefficiente a ciascun concorrente, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti dalla commissione giudicatrice.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$



dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ...,

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere articolata in modo tale da poter valutare i diversi elementi indicati all'interno della seguente tabella.

OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO 40 PUNTI		
Elemento di valutazione	Criterio motivazionale	Punteggio massimo
OFFERTA ECONOMICA Max 40 punti	Analisi economica: Analisi di economicità delle iniziative proposte, secondo i prezzi di mercato	Fino a 30 punti
	Onorario: Valutazione della congruità dell'onorario (espresso in giornate/uomo) e richiesto dall'operatore economico offerente per la realizzazione di ogni azione, in base al costo di ogni azione e ai benefici attesi	Fino a 10 punti
Punteggio massimo attribuibile		40

Per quanto riguarda l'offerta economica per le attività (massimo di 40 punti su 100) il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula: *punteggio "offerta economica per le attività" considerata = (Offerta X / Offerta massima) * 30*, dove:

- offerta massima: è l'offerta economica per le attività (SUBTOTALE ATTIVITÀ) più alta tra quelle presentate;
- offerta X: è l'offerta economica per le attività (SUBTOTALE ATTIVITÀ) del concorrente considerato.

Per quanto riguarda l'offerta economica per l'onorario del concorrente (massimo di 40 punti su 100) il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula: *punteggio offerta economica per l'onorario dell'operatore economico considerato = (Onorario % minimo / Onorario % X) * 10*, dove:

- onorario % minimo: è la percentuale dell'onorario relativo all'offerta economica per l'onorario del concorrente più bassa tra quelle presentate;
- onorario % X: è la percentuale dell'onorario relativo all'offerta economica per l'onorario del concorrente considerato.

Ai fini dell'attribuzione e del calcolo dei punteggi, eventuali valori non interi verranno approssimati fino alla seconda cifra decimale. Non sono ammesse offerte in aumento.

15. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari scelto fra un minimo di 3 e un massimo di 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Contratto. Non possono essere nominati commissari:

- a) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara;

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.



16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

L'apertura delle buste (Buste A) contenenti la documentazione amministrativa dei concorrenti – al fine della loro ammissione alla gara stessa – verrà realizzata presso la sede dell'Organizzazione Proponente, alle ore **15.00 del 09 aprile 2026**, in sessione pubblica. A tale sessione potrà assistere il rappresentante legale (o persona da esso delegato per iscritto) di ciascun concorrente, presentando un documento di riconoscimento.

Terminata l'apertura delle Buste A e definita l'ammissibilità dei concorrenti, la commissione giudicatrice procederà, in sessione privata, alla valutazione delle offerte tecniche (Busta B) e delle offerte economiche (Busta C).

17. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Presidente della commissione giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse e segrete, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 10, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte tecniche presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati negli appositi verbali della commissione.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche presentate.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'Organizzazione Proponente, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il Disciplinare non abbia previsto espressamente tale possibilità.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte inferiori di oltre la metà del prezzo complessivo dell'offerta, comprensivo degli onorari.

L'Organizzazione Proponente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, la commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.



Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

La commissione giudicatrice richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La commissione giudicatrice, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

La commissione giudicatrice esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'Organizzazione Proponente si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace per l'aggiudicatario. L'Organizzazione Proponente sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara avranno conseguito piena efficacia giuridica, e comunque dopo la sottoscrizione della Convenzione.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione, via PEC.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del Contratto entro il termine fissato e comunicato dall'Organizzazione Proponente o nel caso in cui venga accertata la falsità delle dichiarazioni prestate, l'Organizzazione Proponente si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione e conferire l'incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria, espletati i controlli di rito.

I risultati saranno comunicati via PEC (posta elettronica certificata) ai concorrenti e saranno pubblicati sul sito web dell'Organizzazione Proponente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.

21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Contratto, i contratti di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, se e in quanto applicabili.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Foro di Cremona.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini dei controlli previsti agli artt. 22 e 23 del Reg. (UE) 2015/1831, tutti i documenti inerenti al Programma, ivi incluse le motivazioni che determinano la scelta dell'Organismo di Esecuzione nonché qualsiasi prova attestante l'avvenuta comunicazione a tutti gli offerenti, in particolare i dati scritti riguardanti l'intera procedura di aggiudicazione a carattere riservato, devono essere conservati a norma della vigente normativa sull'archiviazione dei documenti. Tra i documenti di cui è richiesta la conservazione figurano tutti i documenti preparatori e il corrispondente accordo di finanziamento, gli originali di tutte le domande/candidature/offerte/proposte presentate e la relativa corrispondenza.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

In particolare:

a) Finalità del trattamento:

I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per la verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto e per la gestione della procedura di gara, nonché, in caso di aggiudicazione, per l'instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale.

b) Modalità del trattamento:

I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei ed elettronici, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza.

Natura obbligatoria del conferimento:



Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la partecipazione alla gara. L'eventuale mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura.

c) Comunicazione dei dati:

I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:

- il personale dell'Organizzazione Proponente;
- commissione giudicatrice;
- commissione di verifica individuata dal MASAF;
- gli altri concorrenti.

d) Diritti dell'interessato:

L'interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali e di esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR, inclusi il diritto alla rettifica, alla cancellazione ("diritto all'oblio"), alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati e all'opposizione al trattamento. Tali diritti possono essere esercitati inviando una richiesta al titolare del trattamento ai recapiti indicati di seguito.

e) Periodo di conservazione dei dati:

Tutte le offerte pervenute in sede di gara sono conservate per cinque anni con decorrenza dal termine di presentazione. I documenti contrattuali e finanziari devono essere conservati per un periodo minimo di sette anni dalla data del pagamento del saldo e fino alla data di prescrizione di eventuali controversie sulla legge che disciplina il Contratto. Durante e dopo tale periodo, l'Organizzazione Proponente tratta i dati personali secondo la vigente normativa sul trattamento dei dati.

f) Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento è CONSORZIO TUTELA PROVOLONE VALPADANA, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

g) Reclamo all'autorità di controllo:

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che il trattamento dei propri dati violi quanto previsto dal GDPR.

Firmato digitalmente